



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 09/03/2006**

Bollettino regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2006, n. 168

Comune di Pulsano (Ta) - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) - Controllo di compatibilità di cui all'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. 27/7/2001, n. 20 - Annullamento ex art. 22/co. 2 della L.R. n. 20/2001 della deliberazione di C.C. n. 23 del 17/5/2005 di approvazione definitiva del PUG del comune di Pulsano adottato con deliberazione di C.C. n. 11 del 31/1/2003.

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Premesso che

1. Con nota prot 19757 del 23/11/2004, acquisita al protocollo del Settore Urbanistico Regionale al n° 12444 del 3/12/2004, il Comune di Pulsano (TA) ha inviato il P.U.G. di cui alla L.R. 20/2001 adottato con deliberazione di C.C. n° 11 del 31/1/2003, al fine di consentire all'Ente Regione di esprimersi in ordine alla compatibilità, di detto strumento di pianificazione generale comunale, agli strumenti di pianificazione territoriali regionali vigenti ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio - economica e territoriale di cui all'art. 5 del D.lgs. 267/2000, e ciò ai sensi del comma 7 dell'art 11 della L.R. 20/2001.

2. In relazione a quanto sopra, il Settore Urbanistico Regionale, effettuate le verifiche tecniche di competenza, predispose una proposta di deliberazione con codice cifra URB/DEL/2005/00050 che inviò successivamente alla Segreteria della Presidenza della Giunta Regionale con nota prot. n° 2496 del 7/4/2005.

3. Con nota n. 10/696/G del 20/4/2005, acquisita al protocollo del Settore Urbanistico Regionale al n. 2967 del 21/4/2005, la Segreteria della Giunta Regionale, comunicò la sospensione, da parte della Giunta Regionale nella seduta del 19/4/2005, dell'esame della predetta proposta di deliberazione relativa ai Comune di Pulsano ed attinente al "Piano urbanistico Generale (P.U.G.). Controllo di compatibilità di cui all'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. 27/7/2001 n° 20 quanto sopra alla luce della nota n° 5753 del 18/4/2005, trasmessa al Presidente della Giunta Regionale dal Sindaco del comune di Pulsano, nella quale venivano riportate anche osservazioni di natura tecnica sull'argomento, di cui all'oggetto.

4. Con nota n° 3012/2° del 21/4/2005 il Settore Urbanistico Regionale, in ottemperanza all'invito formulato dalla Giunta Regionale a relazionare con urgenza per consentire un approfondimento in

merito all'argomento, trasmise, al Segretario della Giunta Regionale, ulteriori argomentazioni di natura tecnica, peraltro poste a base della proposta di provvedimento già trasmesso in Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza confermando a pieno i contenuti della proposta di deliberazione URB/DEL/2005/00050 - Pulsano (TA).

Nella predetta proposta di deliberazione veniva attestata, ai sensi dell'art. 11 - commi 7 e 8 - della L.R. 20/01 e per le motivazioni esplicitate nella relazione allegata allo schema di delibera, la non compatibilità del P.U.G. del Comune di Pulsano col Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12.2000, nonché il contrasto con le disposizioni dell'art. 9 della l.r. n. 20/01; pertanto veniva proposto, nello schema di deliberazione trasmesso alla segreteria della Giunta Regionale, il rinvio del P.U.G. di che trattasi al Comune di Pulsano per i necessari adeguamenti.

5. La Giunta Regionale, anche a seguito della sopra citata nota di chiarimenti n° 3012/2° del 21/4/2005 trasmessa dal Settore Urbanistico Regionale, comunque non si pronunciò entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G. di Pulsano facendo pertanto conseguentemente formare, per il predetto strumento di pianificazione urbanistica comunale, il controllo di compatibilità con esito positivo ovvero "per silenzio assenso" in forza delle disposizioni del comma 8 dell'art. 11 della L.R. n° 20/2001.

6. Il Settore Urbanistico Regionale con nota n° 3451 del 5/5/05 comunque comunicò al Sindaco del Comune di Pulsano le motivazioni ed i contenuti posti a base della proposta di deliberazione URB/DEL/2005/00050 - Pulsano (TA), già trasmessa all'esame della Giunta Regionale ed ancorché restituita dalla Segreteria della Giunta Regionale con la nota n° 10/772/g del 20/4/2005, ovvero informò l'Amministrazione comunale di Pulsano circa la non compatibilità del P.U.G. in parola coi Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio e con i principi ed i contenuti della L.R. 20/2001.

Nel contempo la sopra citata nota del Settore Urbanistico Regionale invitava l'Amministrazione Comunale di Pulsano "a voler valutare attentamente l'opportunità di approvazione definitiva del P.U.C. di che trattasi attesi i rilievi operati a livello tecnico da questo Ufficio e sopra richiamati. Quanto innanzi e nello spirito di leale collaborazione tra Enti si rimette alle valutazioni di codesta Amministrazione Comunale".

7. Nonostante l'invito formulato da parte del Settore Urbanistico Regionale con la nota sopra citata, il Consiglio Comunale di Pulsano, con deliberazione n° 23 del 7/5/05, comunque procedette all'approvazione definitiva del P.U.G. adottato intendendo pertanto, il predetto strumento di pianificazione comunale, controllato con esito positivo stante lo spirare del termine di cui al comma 8 dell'art. 11 della L.R. n° 20/2001 ovvero per l'intervenuta formazione del silenzio-assenso,

Considerato che le principali motivazioni poste a base della proposta di attestazione di non compatibilità del P.U.G. di Pulsano sono le seguenti:

- Carezza di una adeguata analisi delle risorse territoriali presenti e/o coinvolte nel processo di pianificazione quale indispensabile supporto alle stesse motivazioni che sottendono le scelte progettuali operate dal P.U.G. anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 23 della L.R. n° 11/2001;
- Per quanto attiene al settore Residenziale, permanenza di una volumetria (in zona di completamento e di espansione) ancora non utilizzata di cui il P.U.G. non tiene conto e, più in generale, la previsione di un fabbisogno residenziale complessivamente sovradimensionato rispetto ai criteri fissati dalla delibera di G.R. n° 6320/89 come tali presi a base della pianificazione urbanistica comunale;

- Per quanto attiene al settore Produttivo la pianificazione effettuata dal P.U.G. non tiene conto del calcolo della capacità ricettiva della costa ponendosi in contrasto con le disposizioni fissate dall'art. 51 della L.R. 56/80 e configurando di conseguenza, un sovradimensionamento delle previsioni; né peraltro in atti è indicata, in maniera esplicita, l'attuale capacità ricettiva degli esistenti esercizi alberghieri e/o extralberghieri;

- Per quanto attiene ai settore Servizi e Standard pubblici (D.M. 2/4/68 n. 1444) si riscontra l'assenza di una verifica qualitativa e quantitativa dei servizi previsti;

- Per quanto attiene alla compatibilità con il P.U.T.T./P., ovvero alle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti in maniera rilevante nel territorio in oggetto, gli elaborati scrittografici trasmessi non presentano una esaustiva verifica di compatibilità delle scelte progettuali operate dal P.U.G. con le disposizioni di tutela introdotte dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (P.U.T.T./P.) approvato con deliberazione di G.R. n° 1748 del 15/12/2000.

In particolare, pur risultando effettuata l'individuazione, la verifica, e l'adeguamento degli Ambiti Territoriali Estesi (di cui al titolo II delle N.T.a del P.U.T.T./P.), che sono stati peraltro riclassificati secondo una logica di minor tutela paesaggistica, non si rileva, negli elaborati scritto - grafici trasmessi, la individuazione di dettaglio degli A.T.D. (graficizzazione e/o definizione delle specifiche aree di pertinenza e delle relative aree annesse degli A.T.D.) né la regolamentazione di riferimento (prescrizione di base) introdotta dal P.U.G. ed attinente a tutti i predetti Ambiti Territoriali Distinti.

Tale esatta individuazione dell'area di pertinenza e dell'area annessa degli A.T.D., così come definite nel titolo III ed individuati nelle tavole tematiche del P.U.T.T./P. nonché negli elenchi allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P., in fase di redazione del P.U.G. è un'adempimento necessario ai fini della tutela e valorizzazione paesaggistica delle predette peculiarità nonché delle stesse eventuali ulteriori emergenze paesistico-ambientali individuate dal P.U.G. ad integrazione di quelle già individuate dal P.U.T.T./P.

Dagli elaborati trasmessi non risulta in sintesi effettuata, in funzione delle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata, né l'esatta individuazione dell'area di pertinenza né l'individuazione dell'area annessa al "bene" né risulta effettuata alcuna correlazione e/o attualizzazione, all'interno delle N.T.A. del P.U.G. di che trattasi, della normativa di tutela paesaggistica - territoriale (P.U.T.T./P.) con specifico riferimento soprattutto alle prescrizioni di base relative a tutti gli A.T.D. come definiti nel titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e come indicati dallo stesso P.U.G.

Vista, alla luce di quanto in precedenza sinteticamente evidenziato, l'inadeguatezza della complessiva proposta di P.U.G. del Comune di Pulsano ovvero la non compatibilità dello stesso, per quanto attiene ai contenuti, ai principi ed alle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2001 con particolare riferimento soprattutto agli obiettivi di tutela paesistico - ambientale stabiliti dal PUTT/P approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12.200;

Rilevato che le scelte pianificatorie operate dall'Amministrazione Comunale di Pulsano in sede di P.U.G., soprattutto con riferimento alle previsioni insediative nella fascia costiera, non ottemperano agli indirizzi e direttive di tutela nonché alle prescrizioni di base contenute nelle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero sono in netto contrasto con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali presenti nel territorio comunale di Pulsano;

Preso atto che, pur non avendo la Giunta Regionale, per decorrenza dei termini temporali previsti dal comma 8 dell'art. 11 della L.R. n° 20/2001, deliberato la non compatibilità del P.U.G. di Pulsano ovvero

pur non avendo posto in essere un provvedimento negativo esplicito, permane comunque l'illegittimità della deliberazione comunale di approvazione definitiva del P.U.G. in parola atteso il sostanziale contrasto del predetto strumento di pianificazione comunale con le disposizioni di cui alla L.R. n° 20/2001 come innanzi prospettato;

Considerato che, così come più volte già acclarato dalla giurisprudenza ormai consolidata, il provvedimento formatosi mediante assenso tacito cioè con la modalità del silenzio - assenso è suscettibile, al pari di altri provvedimenti espressi, di essere comunque revocato e/o annullato nell'esercizio del generale potere di autotutela e quindi rientra nella potestà dell'Ente Regione, che concorre alla pianificazione urbanistica del territorio del comune interessato e nella fattispecie del comune di Pulsano (TA), l'annullamento del silenzio - assenso formatosi attesa la sussistenza, per il caso in specie, di evidenti vizi di legittimità nel P.U.G. in argomento nonché la sussistenza di un interesse pubblico prevalente rappresentato dalla necessaria tutela paesaggistico - ambientale del territorio oggetto di pianificazione comunale;

Visto che in forza del 1° comma dell'art. 22 della L.R. n° 20/2001, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 241/90 e succ. mod. ed integraz., va assegnato il termine di trenta giorni al Comune per l'annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente e che come disposto dal 2° comma dell'art. 22 della L.R. n° 20/2001, in caso di inadempienza del predetto termine di trenta giorni, è in capo alla Regione il potere di annullare, con decreto motivato, i provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente;

Riscontrati nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale di Pulsano ed attinenti al P.U.G. gli evidenti vizi di legittimità innanzi richiamati;

Vista la nota prot. n° 6183 del 9/8/2005 con la quale l'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio nel contestare il silenzio assenso invocato dal comune di Pulsano ha altresì proceduto ad invitare lo stesso comune ad annullare in via di autotutela, la determinazione consiliare n° 23 del 7/5/05 comportando detta comunicazione avvio del procedimento di annullamento di cui alla L.R. 20/01 art. 22;

Considerato che nei termini prospettati nella citata nota regionale prot. n° 6103 del 9/8/2005 il comune di Pulsano non ha prodotto memoria alcuna in esito a quanto contestato dalla Regione;

Considerato che, su proposta dell'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, il Presidente della Giunta Regionale, con provvedimento n° 01/017979/GAB del 23/11/2005 trasmessa con nota prot. n° 9191/2 del 24/11/2005 al Sindaco di Pulsano, ha assegnato al Comune di Pulsano, ai sensi del 1° comma dell'art. 22 della L.R. n° 20/2001, il termine di trenta giorni per procedere all'annullamento della deliberazione di C.C. n° 23 del 17/5/2005 di approvazione definitiva del P.U.G. atteso il contrasto del P.U.G. di Pulsano con i principi ed i contenuti della L.R. n° 20/2001 nonché con gli obiettivi di tutela paesistico - ambientale stabiliti dal P.U.T.T./P. approvato con deliberazione di G.R. n° 1748 del 15/12/2000;

Visto che nel predetto provvedimento n° 01/017979/GAB del 23/11/2005, trasmesso con nota prot. n° 9191/2 del 24/11/2005 al Sindaco del comune di Pulsano, si è altresì rappresentato in caso di inadempienza la definizione del procedimento avviato a norma dell'art. 22 co. 2 della L.R. n° 20/2001

Preso atto della non conformità, per gli aspetti rappresentati nei punti precedenti del presente provvedimento, del P.U.G. in questione alla disciplina urbanistica vigente pro - tempore ed all'attualità;

Visto che ad oggi, allo stato degli atti, non risulta che il Comune di Pulsano, in relazione ai vizi rilevati,

abbia presentato controdeduzioni e/o abbia operato l'autotutela per la deliberazione di C.C. n° 23 del 7/5/05 di approvazione definitiva del P.U.G. adottato con deliberazione di C.C. n° 11 del 31/1/2003;

Rilevato pertanto il perdurare dell'inadempienza del Comune di Pulsano anche a seguito del provvedimento presidenziale prot. 01/017979/GAB del 23/11/2005 trasmesso al Sindaco del comune di Pulsano con nota prot. n° 9191/2 del 24/11/2005;

Vista pertanto la necessità di procedere, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 22 della L.R. n° 20/2001 e per le motivazioni in precedenza riportate, all'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 17/5/05 di approvazione definitiva del P.U.G. del comune di Pulsano

VISTA la proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DECRETA

E' annullata, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 22 - poteri di annullamento - della L.R. n° 20/2001, la deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 17/5/05 di approvazione definitiva del P.U.G. di Pulsano ed ogni atto ad essa connesso e collegato atteso il contrasto del P.U.G. con i principi ed i contenuti della L.R. n° 20/2001 nonché, con gli obiettivi di tutela paesistico - ambientale stabiliti dal PUTT/P approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12.2000.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e i sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della L.R. del 12 aprile 1993 n° 13.

Bari, li 21 febbraio 2006

On. Nichi Vendola

---